

## **La questione strategica del sostentamento del clero e il ruolo degli Economi Diocesani.**

Il Sostentamento del Clero e il ruolo degli economisti. Vedrò di dire qualcosa alla fine sul ruolo degli economisti, ma prima di tutto vorrei approfondire brevemente con voi il tema del sostentamento.

Mi permetto di fare un brevissimo excursus storico sui rapporti patrimoniali tra Stato e Chiesa dopo l'unità d'Italia. Per capire il senso della legge 222/85 è forse necessario cogliere tutti i passaggi che l'hanno preceduta.

Vorrei fare quindi alcuni cenni alle leggi eversive di fine ottocento, al Concordato del 1929 per meglio cogliere le istanze del concordato del 1984 e della legge 222 dell'anno successivo.

Come è noto l'unificazione dell'Italia avvenne in forte contrasto con la Santa Sede, ma non necessariamente con il cattolicesimo italiano, che in molti casi ha anche favorito questo processo.

Il Regno d'Italia aveva il suo fondamento per il rapporto con i cittadini nello Statuto Albertino, (ricorderete lo statuto firmato da Carlo Alberto di Savoia nel 1848 che rimase come carta fondamentale anche dopo la costituzione del Regno d'Italia e rimase in vigore fino alla costituzione repubblicana del 1948), che non so se si possa definire uno statuto liberale in senso stretto, ma era certamente ordinato alla tutela dei cittadini nel loro rapporto con lo Stato e delle loro libere aggregazioni.

Tuttavia Il Regno d'Italia si comportò in modo sostanzialmente scorretto nei confronti dei cittadini di religione cattolica e in specie della struttura ecclesiale, fin dai primi anni. Vero è che la Chiesa antecedentemente, nell'Ancien Régime, aveva goduto di privilegi, ma questi erano già stati aboliti con le leggi Siccardi degli anni 50 dell'800.

Molte leggi già nel Regno di Sardegna e poi nel Regno d'Italia partivano dal presupposto giurisdizionalista che considerava il sovrano proprietario sostanziale anche dei beni ecclesiastici. Esse hanno avuto come fine la requisizione del patrimonio ecclesiastico.

Possiamo ricordare in particolare la legge eversiva del 1866, la legge 28 giugno 1866 n. 2987, che all'Art 2 dà facoltà al governo di eseguire le disposizioni già votate dalla camera elettiva sulle corporazioni religiose e sul cosiddetto asse ecclesiastico, che con i successivi decreti legislativi sopprime molti enti ecclesiastici e formula norme sulla gestione del patrimonio della Chiesa.

Con quella legge furono devoluti al demanio gran parte dei beni ecclesiastici, eccettuati gli edifici di culto e gli edifici direttamente destinati all'attività pastorale.

Le leggi italiane, inoltre, partendo da quei principi giuridici, ancora per più di un secolo, fino al 1985 hanno previsto uno speciale rapporto con gli enti ecclesiastici. Questi ultimi non potevano vendere o comperare se non con l'autorizzazione dello stato. Per poter agire liberamente la chiesa in Italia tra fine ottocento e inizi del 900 ha dovuto intestare i beni a società per azioni o entità similari con tutti i rischi e le problematiche che vi sono connesse, un po' come accade attualmente in paesi come la Turchia. Sembra strano per noi oggi ma è bene aver coscienza di questo per valutare adeguatamente il salto di qualità che una legge come la 222 /85 ha portato.

Il Regno d'Italia ha però riconosciuto ai parroci, le cui parrocchie erano state private del patrimonio beneficiale sufficiente al loro mantenimento, il cosiddetto supplemento di congrua, una sorta di assegno alimentare che è stato pagato ai soli parroci prima dal Ministero di Giustizia e degli Affari di Culto, poi, dopo il 1932 dal Ministero dell'Interno. Si trattava di cifre esigue; l'ultima volta che furono pagate nel 1986 l'importo si aggirava intorno agli 8 milioni di lire annue, che al cambio attuale sarebbero circa 4.000 euro annui.

Lo stato italiano ha poi cercato di risolvere la questione romana e le questioni legate alle problematiche patrimoniali con la chiesa italiana attraverso i Patti Lateranensi del 1929 che comprendevano un Trattato e un Concordato. Il Trattato riguarda il rapporto con la Santa Sede, mentre il Concordato riguarda il rapporto con la chiesa italiana. In esso la Chiesa italiana si assicura alcune tutele circa la sua attività pastorale. Nel Concordato si dichiara anche che la Chiesa italiana rinuncia a qualunque rivendicazione futura sui beni espropriati e manleva da ogni responsabilità economica ed etica i cittadini che hanno nel frattempo acquistato dallo stato quei beni.

Per ottenere il trattato che desse piena autonomia alla Santa Sede, la Chiesa italiana rinuncia ad ogni rivendicazione sui beni sequestrati.

Quando nel 1984 con il governo Craxi si è giunti ad una riforma del Concordato apparve evidente che il sistema precedente era ormai obsoleto e che non appariva particolarmente positivo il fatto che i parroci italiani fossero in qualche modo assimilabili ai dipendenti pubblici. Si arrivò quindi a definire l'attuale impostazione del sostentamento del clero, che è stata codificata nella legge 222 del 1985.

La legge prevede l'abolizione di tutte le restrizioni precedenti circa l'amministrazione dei beni e quindi l'abolizione del benessere dello stato per vendere e comperare da parte degli enti ecclesiastici e la costituzione in ogni Diocesi di un ente denominato IDSC, riconosciuto dallo stato come ente ecclesiastico, che accorpi tutto il patrimonio residuo degli antichi benefici parrocchiali e diocesani (chiamati Mense vescovili) e attraverso una oculata amministrazione di quei beni provveda al sostentamento del clero locale.

La legge prevede anche la costituzione di un Istituto Centrale per coordinare l'attività degli istituti locali, svolgere una funzione di controllo e una funzione autorizzativa circa le operazioni patrimoniali messe in atto dai singoli istituti. Compito dell'ICSC è anche quello di integrare i redditi degli Istituti locali che non siano in grado di mantenere il loro clero. Di fatto tutti, perché nessuno ha un reddito sufficiente.

Anticamente infatti le parrocchie venivano costituite solo se c'era un piccolo patrimonio, da mettere a reddito, sufficiente per mantenerne il clero. Dopo le leggi eversive di fine ottocento però questo patrimonio residuo, che è confluito negli Istituti, garantisce in tutta Italia, un reddito annuo, dopo le tasse, di soli circa 30/40 milioni di euro. La cifra può sembrare significativa, ma va considerato che in Italia ci sono circa 33.000 preti e, per quanto la loro remunerazione sia modesta, occorre ben di più per garantire loro un sostentamento.

Il sistema così come configurato dalla legge 222 prevede che la remunerazione ai preti sia assimilata a livello fiscale al lavoro dipendente. L'Istituto centrale è quindi sostituto di imposta per tutti e ogni anno emette il CUD e versa allo stato l'IRPEF (quest'anno circa 41 milioni di euro).

Il legislatore, sapendo bene che il patrimonio residuo era insufficiente, prevede quindi anche la possibilità che i cittadini destinassero l'8 per mille delle loro tasse a favore, tra le altre possibilità, della chiesa cattolica italiana nella persona giuridica della Conferenza Episcopale, che ha l'obbligo di legge di utilizzarli per:

1 il sostentamento del clero, per sopperire alla insufficienza del patrimonio residuo degli ex benefici;

2 le diocesi italiane per le loro attività *pastorali*;

3 le attività caritative della chiesa italiana, che possono aver luogo non solo in Italia, ma anche all'estero.

Per questo l'ICSC riceve tutti gli anni dalla CEI una parte dell'8 per mille incassato sufficiente per garantire quella integrazione che offra a tutti i preti la remunerazione stabilita dalla Conferenza Episcopale stessa.

La legge 222 è un esempio legislativo interessante e viene spesso approfondita e studiata anche da altri paesi. Non prevede un intervento diretto dello stato a favore delle confessioni religiose, ma lascia ai cittadini la facoltà di cooperare in modo importante alla vita e alla attività della propria comunità ecclesiale o delle attività assistenziali. E' possibile infatti destinare il gettito dell'8 per mille oltre che a varie confessioni religiose, anche allo Stato, che però lo deve usare per specifiche attività sociali.

Nel mondo ci sono almeno altre due diverse esperienze e tradizioni che vale la pena di conoscere.

C'è l'esperienza del mondo germanico (in particolare Germania ed Austria) che ha per tradizione le Kirchensteuer, tasse ecclesiastiche. In quei paesi occorre dichiarare nella dichiarazione dei redditi la propria appartenenza religiosa e il proprio imponibile fiscale viene gravato da una speciale tassa destinata alla chiesa cattolica o alle chiese protestanti. Questa impostazione ha alcuni limiti. Prima di tutto perché è richiesto al cittadino di dichiarare la propria appartenenza a una comunità religiosa specifica e quindi ad esempio un Luterano è obbligato a pagare la tassa a favore della Chiesa Luterana. In Austria poi la cosa si complica ulteriormente perché lo stato affida alle chiese il compito

di incassare la parte di tasse loro dovute, facendo svolgere alle chiese il ruolo particolarmente antipatico di esattore fiscale.

Nel mondo anglo-sassone c'è più l'idea di poter detrarre fiscalmente tutto ciò che viene destinato ad attività sociali e alle attività educativo- assistenziali e religiose delle chiese. Questa impostazione è particolarmente interessante ed esprime bene il senso della libertà del cittadino nei confronti dello stato e la capacità del cittadino di decidere come orientare parte del suo contributo fiscale.

L'impostazione della legge italiana si pone in un certo senso a metà tra quelle due. Evita l'idea dell'imposizione fiscale a favore delle chiese, perché trova una modalità più libera: ad esempio un cattolico può benissimo destinare l'8 per mille alla chiesa Valdese o alle attività sociali dello stato, non è richiesta come in Germania la dichiarazione di una appartenenza specifica. E soprattutto non si tratta di una imposta aggiuntiva, ma di una percentuale liberamente destinabile.

Allo stesso tempo la legge 222 prevede anche una percentuale di detraibilità fiscale per le offerte fatte all'Istituto Centrale e destinate al sostentamento del clero. In un contesto come quello italiano forse sarebbe stato difficile pensare ad una forma di deducibilità fiscale come quella americana, che la consente per le donazioni a qualunque ente assistenziale, culturale o chiesa, perché ci sarebbero probabilmente stati troppi rischi di abuso.

Il sistema italiano lascia comunque libertà al cittadino di orientare percentuali minime, ma significative del proprio contributo fiscale.

Questo, a grandi linee, quanto si può dire circa il sostentamento del clero.

Veniamo ora al ruolo degli economisti diocesani. Essi non hanno alcun compito specifico nella amministrazione degli Istituti, che sono retti da un loro Consiglio di Amministrazione, ma possono prima di tutto aiutare il Vescovo nella nomina di quel consiglio. Come abbiamo detto prima il reddito che deriva dalla gestione del patrimonio degli Istituti diocesani è abbastanza limitato, sia spesso per la scarsa consistenza del patrimonio, sia perché talvolta manca la capacità e la competenza per gestire meglio il patrimonio.

Considerando che potrà in futuro diminuire il gettito dell'8 per mille, e dato che l'accordo con lo Stato prevede di dare priorità al sostentamento del clero, rischiamo che non resti più molto per le nostre diocesi.

Oggi siamo abituati ad avere un contributo significativo dell'8 per mille alle diocesi, ma perché possa continuare ad essere così anche in futuro bisognerà migliorare l'apporto che viene dalla gestione degli Istituti. C'è una parte di Istituti che non è in grado di offrire nulla al sistema. Per questo l'economista può dare un importante contributo nel momento in cui il Vescovo deve scegliere gli amministratori e il presidente dell'IDSC. Solo con persone capaci e competenti si potrà migliorare la redditività del sistema.

Un altro punto in cui ci può essere un contributo significativo degli economisti è nel sensibilizzare i parroci e la gente nel supportare il sistema attraverso la firma per l'8 per mille e anche le donazioni liberali deducibili all'Istituto Centrale.

Se non si fa questo inevitabilmente si ridurrà la disponibilità economica a favore delle Diocesi e questo potrebbe creare non pochi problemi a voi economisti.

+ Luigi Testore  
*Vescovo di Acqui*